

Prot. n. 827/CP da - 4 APR. 2023

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER L'ANNO 2022.

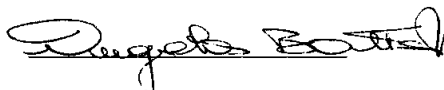
Il giorno martedì 4 aprile 2023, alle ore 9,30, presso la sala riunioni del Dipartimento personale e organizzazione, i rappresentanti delle OO.SS. e la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale

SOTTOSCRIVONO

il seguente accordo per la definizione dei criteri generali per la ripartizione del Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale per l'anno 2022.

La Delegazione di parte pubblica

Angela BATTISTI



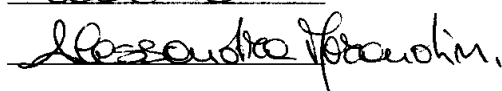
Stefania FANIZZI

ASSESTE

Christine PERRIN

ASSESTE

Alessandra MORANDINI



La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

IGOE DE BELL

CISL/FP

PASQUALE CHIAIA

SAVT/FP

CRETIER MAURO - GUIDO ROSITA

UIL/FPL

BIZZOLLO RAIMON

FIALP/SIVDER

PASQUALE MASSIMO

CONAPO

UVA ROBERTO



TITOLO I
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1
Durata

1. Il presente contratto ha durata per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui al presente contratto, ove non diversamente disciplinato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 2
Norma di salvaguardia

1. I benefici economici potranno avere sospensione, totale o parziale, sia in caso di accertata esorbitanza sia in caso di modificazione delle disposizioni contenute nei contratti di primo livello.

TITOLO II
RIPARTIZIONE DEL FONDO UNICO AZIENDALE

Art. 3
Ripartizione del FUA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il Fondo Unico Aziendale dell'Amministrazione regionale verrà così ripartito:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 574.000,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 200.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO (salario medio € 904,52)	€ 1.918.813,99
TOTALE	€ 2.692.813,99

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il Fondo Unico del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta:

PARTICOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 19.200,00
PROGETTI DI GRUPPO	€ 0
ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO	€ 30.000,00
PARTICOLARI INDENNITA' ACCESSORIE (ART. 162)	€ 0
SALARIO DI RISULTATO (salario medio € 1.350,15)	€ 434.600,67
TOTALE	€ 483.800,67

Le risorse destinate al salario di risultato sono state aumentate:



- di un importo pari a euro 3.047,06 (1.889.061,83+3.047,06) corrispondente alle risorse residue del Fondo per le progressioni orizzontali di cui all'articolo 141 del Testo Unico delle categorie. Sarà cura del Dipartimento personale e organizzazione integrare le risorse destinate al salario di risultato dell'ulteriore importo derivante dalle risorse che risulteranno in esubero rispetto al capitolo di spesa relativo al Fondo per la progressione orizzontale, a tal fine si procederà alla convocazione, entro il mese di aprile 2023, delle organizzazioni sindacali rappresentative al fine di comunicare l'ammontare di tale importo;
- di un importo pari a euro 26.705,10 corrispondente dalle somme recuperate ai sensi dell'articolo 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001.

TITOLO III ATTIVITA' PER PARTICOLARI ESIGENZE DI SERVIZIO

Art. 4

Attività per particolari esigenze di servizio

1. L'indennità spettante per le attività per particolari esigenze di servizio deve essere corrisposta in relazione:
 - a) alla valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere al termine dell'anno di riferimento;
 - b) alla durata della particolare situazione/attività svolta.
2. Ogni singolo dirigente dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le valutazioni relative alle singole attività dell'anno precedente da lui conferite e la loro durata.
3. Per l'anno 2022 si finanzieranno attraverso il FUA le seguenti attività per particolari esigenze di servizio:

1) ATTIVITA' ISPETTIVE E DI SORVEGLIANZA IN AMBITO FITOSANITARIO

Ai dipendenti incaricati delle funzioni ispettive e di sorveglianza in ambito fitosanitario compete un compenso lordo pari a euro 4.00 per ogni giornata di effettivo servizio, il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

2) ATTIVITA' COORDINAMENTO UFFICIO GARAGE

Al referente, formalmente preposto, alla programmazione delle attività del personale assegnato all'ufficio garage è riconosciuto un compenso lordo annuo pari a euro 500,00.

Tale compenso è ridotto per le assenze continuative superiori ai 30 giorni.

Il compenso in questione verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.



3) ATTIVITA' OPERATIVE A RISCHIO ELEVATO

Al personale operante presso le strutture organizzative: Assetto idrogeologico dei bacini montani - Attività geologiche - Opere idrauliche - Sistemazioni montane - Foreste e sentieristica - Corpo Forestale della Valle d'Aosta - Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie mansioni in condizioni operative di pericolosità elevata e in assenza di dispositivi di protezione collettiva e più precisamente:

1. movimentazione o svolgimento di operazioni su pendii scoscesi e/o instabili in assenza di sentieri e piste: ad esempio detriti e frane, in parete (in condizioni di esposizione al vuoto con rischi di caduta e/o pericoli oggettivi) e in alveo;
2. supervisione o collaborazione alle operazioni nelle quali è previsto l'impiego di materiale esplosivo, con le relative procedure di sicurezza;
3. impiego di elicottero per lavoro al gancio in operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature, per operazioni di ricognizione e monitoraggio di fenomeni idrogeologici potenziali o in atto, eventi calamitosi in generale, attività di soccorso pubblico e antincendio boschivo;
4. imbarco e/o sbarco da elicottero in ambiente ostile;

è riconosciuto un compenso pari a:

- da 1 a 4 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 55,00 mensili;
- da 5 a 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 85,00 mensili;
- oltre i 9 interventi al mese nelle condizioni sopra descritte un compenso lordo pari a euro 135,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato, in un'unica soluzione, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

Per il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco il compenso in questione spetta esclusivamente per le attività elencate in precedenza ai punti 3 e 4.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

4) ATTIVITA' TECNICA RELATIVA ALLA PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di tecnico degli incendi boschivi in quanto:

- a) responsabile del Nucleo antincendi boschivi (personale, materiali, statistiche, operatività);
- b) responsabile della formazione e dell'aggiornamento antincendio boschivo del personale (Corpo forestale, Protezione civile e Vigili del fuoco) coinvolto nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;



4

- c) responsabile di tutte le attività operative legate allo spegnimento degli incendi boschivi ivi compreso il coordinamento dei mezzi aerei e del personale coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Il compenso incendi boschivi è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono sia in virtù della responsabilità derivante dalle competenze di cui ai punti a) e b), sia in virtù della sua responsabilità in caso di incendio boschivo.

5) FUNZIONE DI REFERENTE PRESSO LA PROTEZIONE CIVILE

Al personale tecnico e amministrativo inquadrato nelle categorie C2 e D della struttura Protezione civile chiamato a svolgere il servizio di referenza in relazione alla gestione delle procedure di emergenza della Protezione civile è riconosciuto, in ragione della particolarità dei compiti richiesti dal dirigente competente, un compenso lordo pari a euro 5,00 per ogni turno diurno e notturno.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere, non spetta per i giorni di ferie, per il giorno di riposo e/o non lavorativo e per i giorni festivi qualora non lavorati.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

6) ATTIVITA' DI CUSTODIA

Agli uscieri, ogniqualvolta svolgono il servizio di addetto all'emergenza nei luoghi di pubblico spettacolo (Salone delle manifestazioni e salette di Palazzo regionale), è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 45,00 mensili;
- oltre gli 8 interventi al mese un compenso lordo pari a euro 65,00 mensili.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

7) ATTIVITA' USCIERI ADDETTI ALLE ADUNANZE CONSILIARI

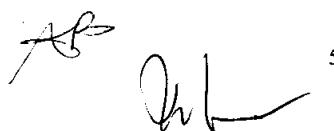
Agli uscieri dell'organico del Consiglio, ogniqualvolta svolgono servizio in occasione delle adunanze consiliari, è riconosciuto un compenso lordo nelle seguenti misure:

- da 1 a 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 40,00 mensili;
- oltre le 4 adunanze al mese un compenso lordo pari a euro 60,00 mensili;

in quanto si tratta di un'attività particolare che oltre al disagiato orario implica incombenze diverse e più delicate che richiedono specifici percorsi formativi.

8) ATTIVITA' DI GARANZIA

Ai dipendenti operanti presso la funivia di Buisson-Chamois è riconosciuto un compenso ogniqualvolta si trovino a svolgere, a garanzia del servizio pubblico, mansioni ulteriori



rispetto a quelle facenti capo al proprio profilo professionale, purché le stesse non rivestano carattere di prevalenza.

Il compenso per garanzia di servizio è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nelle seguenti misure:

- euro 4,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere ogniqualvolta svolga anche le funzioni di manovratore;
- euro 6,00 lordi a giornata al fattorino/cassiere e al manovratore ogniqualvolta svolgano anche le funzioni di Vice capo servizio tecnico.

La trasmissione, agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso spetta al dirigente competente.

9) FUNZIONE DA CAPOTURNO VIGILI DEL FUOCO

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di capoturno, assegnata nominalmente dal Comandante. Tale compenso è riconosciuto in ragione delle responsabilità operative e di controllo affidate con ordine di servizio dal Comandante.

Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco è corrisposto nella misura fissa di euro 10,00 lordi per ogni turno di 12 ore di effettivo servizio o in proporzione alle ore effettivamente lavorate.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento

L'individuazione dei capoturno compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Il compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco viene erogato ai vice capoturno solo in caso di assenza dei capoturno secondo quanto disposto dal presente articolo.

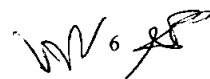
La comunicazione del personale avente diritto al compenso per la funzione di capoturno vigili del fuoco compete al Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

10) ATTIVITA' DI ISTRUTTORI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Il compenso istruttori VVF è riconosciuto al personale operante presso il Corpo valdostano dei vigili del fuoco ogni qualvolta sia chiamato a svolgere la funzione di istruttore/formatore alle dipendenze della scuola regionale antincendio (SRA), in ragione delle particolari responsabilità assunte dagli istruttori/formatori i quali assicurano il mantenimento della sicurezza dei discenti nel caso di esercitazioni pratiche.

Il compenso istruttori VVF è corrisposto nella misura fissa di euro 15,00 lordi per ogni giornata di corso.

Il compenso complessivo verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento



11) ATTIVITA' DI ARMIERE DEL CORPO FORESTALE

Il compenso in questione è riconosciuto nell'attuale struttura dell'Amministrazione regionale all'unica figura professionale di armiere presente all'interno del Corpo Forestale della Valle d'Aosta in quanto:

- intestatario in nome e per conto dell'Amministrazione regionale della licenza di collezione "Antica Zecca" (armi antiche, artistiche e rare), responsabile quindi della loro gestione amministrativa, della loro custodia, (sono detenute in vari musei sul territorio regionale) oltreché di nuove acquisizioni e/o cessioni;
- responsabile dell'armeria e del parco armi corte e lunghe, con le relative munizioni, del Corpo Forestale della VDA sia per quanto riguarda la scelta, la custodia, la gestione amministrativa e le manutenzioni, sia per gli acquisti e le cessioni;
- responsabile dell'acquisto e gestione dell'equipaggiamento operativo individuale e di reparto del CF, inteso come buffetteria, ottiche da osservazione e puntamento, visori notturni, termocamere, strumenti di autotutela, giubbetti antiproiettile, ecc;
- responsabile dell'addestramento al tiro (sia di polizia che "venatorio"), tecniche operative, difesa del personale del CF;
- docente in materia di armi e membro della commissione d'esame nei corsi per l'abilitazione venatoria e cacciatori esperti.

Il compenso è corrisposto in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dalle competenze di cui ai punti precedenti.

12) ATTIVITA' TECNICHE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

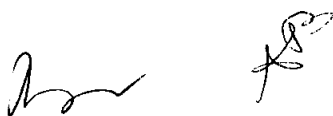
Al personale assegnato alla Struttura organizzativa denominata "Motorizzazione civile" che svolge, in maniera prevalente, le seguenti attività :

- sedute di esami per patenti A- B- PATENTI SUPERIORI;
- sedute revisioni;
- sedute di collaudi;
- ispezioni (autoscuole, consorzi di autoscuole, agenzie di pratiche auto, officine di revisione esterne, officine abilitate per l'allestimento veicoli);
- partecipazione alla commissione medica locale;

è riconosciuto un compenso nella misura fissa complessiva annuale di euro 2.000,00 lordi, che gli competono in virtù delle responsabilità derivanti dallo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Tale compenso è ridotto per le assenze effettuate a qualsiasi titolo e computate a giornate intere.

Il compenso verrà liquidato in un'unica soluzione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e non spetta al personale titolare di particolare posizione organizzativa. La trasmissione agli uffici del Dipartimento personale e organizzazione, dei dati relativi al personale avente diritto al compenso, spetta al dirigente competente.



13) PRONTA DISPONIBILITA'

Compenso per la pronta disponibilità

1. Il compenso per la pronta disponibilità, riconosciuto, nell'ambito delle attività per particolari esigenze di servizio, al personale addetto alla viabilità, è destinato a compensare il dipendente che, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, effettua il servizio di sgombero neve e la vigilanza delle ditte esterne e delle condizioni meteorologiche con conseguente attivazione del servizio in questione.
2. Il compenso per la pronta disponibilità è corrisposto mensilmente, per il periodo 1° ottobre-30 aprile di ogni anno, nelle seguenti misure:

Numero ore	Importo mensile lordo
Da 0 a 35 ore	50
Oltre 35 e fino a 70 ore	90
oltre 70 e fino a 105 ore	125
Oltre 105 e fino a 140 ore	165
Oltre 140 e fino a 175 ore	200
Oltre 175 e fino a 210 ore	240

3. Il compenso per la pronta disponibilità non è cumulabile con l'indennità di reperibilità.
4. Ai fini della corresponsione del compenso per la pronta disponibilità vengono considerate anche le ore di lavoro straordinario prestate nei turni di disponibilità.
5. Il personale non può essere collocato in pronta disponibilità per un numero di ore superiori a 210 ore nel mese.

Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo

1. Fermo restando che il personale non può essere collocato in pronta disponibilità durante il giorno di riposo, in casi eccezionali, al personale che per il servizio di sgombero neve e di vigilanza non usufruisce del riposo settimanale, deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 127, comma 2, lett. b) del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010, con diritto al riposo compensativo da fruire entro i 15 giorni successivi o su richiesta del dipendente, in deroga alle norme che regolano l'istituto, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale maggiorazione è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. Il relativo trattamento economico non incide sul FUA.

Ferie

1. Al personale interessato dal servizio di sgombero neve è garantita, a richiesta del dipendente, la fruizione di almeno una settimana di ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel periodo dal 1° ottobre-30 aprile di ogni anno. Fatto comunque salvo quanto previsto all'art. 51 del Testo Unico delle categorie del 13 dicembre 2010.

Periodo massimo di lavoro

1. Data la specificità del servizio di sgombero neve, rientrante nella categoria dei lavori e/o prestazioni discontinui per cui è prevista l'esclusione dei limiti legali dell'orario, ma considerata comunque la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, si considera opportuno stabilire una regolamentazione della durata massima del lavoro e, pertanto:
 - a) il periodo massimo di lavoro continuativo non può superare, di norma, le dodici ore giornaliere e in esse risulta compreso il normale orario di lavoro;
 - b) il conducente deve intercalare ad un periodo di cinque ore continue di guida, interruzioni di trenta minuti a meno che lo stesso non inizi il periodo di riposo.

Riposo giornaliero

1. Nell'arco delle ventiquattro ore il dipendente deve avere un periodo di riposo giornaliero minimo di undici ore che possono essere ridotte a nove per non più di tre volte alla settimana ed a condizione che in compenso sia concesso un periodo equivalente di riposo prima della fine della settimana successiva.

Piano annuale di lavoro

1. L'Amministrazione regionale si impegna a fornire il calendario relativo allo sgombero neve entro il 15 settembre di ciascun anno.

Orario di lavoro settimanale

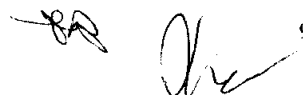
1. L'orario di lavoro settimanale si sviluppa di norma su 5 giorni lavorativi, durante il periodo di pronta disponibilità può eccezionalmente svilupparsi su 6 giorni lavorativi. In tal caso tutti gli istituti contrattuali legati ai giorni lavorativi, quali, a titolo esemplificativo, il congedo ordinario, verranno riproporzionati arrotondando per eccesso le frazioni orarie.

TITOLO IV DESTINAZIONE INCREMENTI DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 5

Indennità di ordine pubblico

1. In applicazione dell'articolo 155, comma 4 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010, come modificato dall'articolo 20 dell'Accordo del 07.12.2017, viene erogata l'indennità di ordine pubblico la quale è riconosciuta, al personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta avente qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ogni qualvolta sia chiamato, tramite ordinanza della Questura, a partecipare ai servizi di ordine pubblico.
2. L'indennità di ordine pubblico fuori sede è corrisposta per ciascun turno di servizio della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 26,00.



3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore consecutive, nella misura unica lorda di euro 13,00.
4. Nel caso di uno o più spostamenti fuori sede, senza rientro nell'ufficio di appartenenza, il servizio deve considerarsi continuativo.
5. Qualora il servizio di ordine pubblico, sia in sede che fuori sede, comporti una durata inferiore alle quattro ore consecutive non potrà essere riconosciuta alcuna indennità di ordine pubblico ad eccezione di quei particolari servizi che richiedono necessariamente lo svolgimento dell'attività a ridosso delle ore 24 (a titolo esemplificativo: inizio servizio ore 21, termine servizio ore 01 del giorno successivo).
6. Le indennità di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.
7. L'indennità di ordine pubblico fuori sede compete ogni qual volta il dipendente sia chiamato ad operare al di fuori della giurisdizione di competenza della caserma forestale alla quale è assegnato; per il personale assegnato al Comando Centrale la giurisdizione di competenza è il territorio comunale ove ha sede il comando centrale
8. In caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennità di ordine pubblico fuori sede è ridotta del trenta per cento. Viene considerato "con pernottamento", anche se non concretamente effettuato, il servizio che comprenda per intero il periodo orario dalle ore 22 alle ore 05 del giorno successivo.
9. Al personale in servizio di ordine pubblico fuori sede il vitto e l'alloggio sono forniti dall'Amministrazione regionale.
10. Le risorse per la corresponsione dell'indennità di ordine pubblico, trasferite dallo Stato per la prestazione della specifica funzione all'Amministrazione regionale, incrementano il Fondo unico aziendale con vincolo di destinazione al personale interessato. Comunque l'erogazione dell'indennità discende dalla richiesta di pagamento, con indicazione delle somme spettanti, da parte dello Stato ed è subordinata al trasferimento delle relative risorse da parte dello stesse.

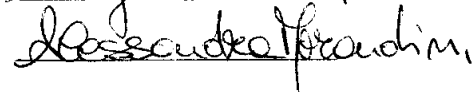
La Delegazione di parte pubblica

Angela BATTISTI

Alessandra MORANDINI

Stefania FANIZZII

Christine PERRIN



ASSENTE
ASSENTE

La Delegazione di parte sindacale

FP/CGIL

NON SOTTOSCRIVE

CISL/FP

NON SOTTOSCRIVE

SAVT/FP

NON SOTTOSCRIVE

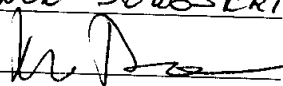
UIL/FPL

non sottoscrive

FIALP/SIVDER

NON SOTTOSCRIVO

CONAPO



Si allegano le note e verbale delle
CCSS già allegate all'IPOTESI DI ACCORDO

FUA 2022 - AMMINISTRAZIONE REGIONALE (Giunta e Consiglio)

Fondo Unico Attribuito		Valore generale	Quota	tot dipendenti Giunta e Consiglio
FUA	voti	€ 2.663.061,83	€ 1.255,35	2.121,37
RECUPERO EXTRA IMPIEGO ART. 53, C. 7, DEL D.LGS 169/2001		€ 26.705,10		
RESIDUI FONDI PROGRESSIONI		€ 3.047,06		
TOTALE		€ 2.692.813,99		
Salario di risultato				
Verifica salario medio		€ 1.889.061,83		
Progetti di gruppo		€ 1.318.813,99		
PRO		€ 0,00		
Attività per particolari esigenze		€ 574.000,00		
Indennità art. 162		€ 200.000,00		
		€ 0,00		
TOTALE		€ 2.692.813,99		
scarto da destinare a salario di risultato				
		€ 1.889.061,83		

FUA 2022 - CORPO VIGILI DEL FUOCO E CORPO FORESTALE

Fondo Unico Attribuito		Valore generale	Quota	tot dipendenti CVF e CPVD
FUA	voti	€ 483.800,67	€ 1.503,00	321,89
Salario di risultato e verifica salario minimo				
Progetti di gruppo		€ 1.350,15		
PRO		€ 0,00		
Attività per particolari esigenze		€ 19.200,00		
Indennità art. 162		€ 30.000,00		
		€ 0,00		
TOTALE		€ 483.800,67		
scarto da destinare a salario di risultato				
		€ 434.600,67		



Le scriventi organizzazioni sindacali di categoria non sottoscrivono l'accordo di contrattazione del FUA 2022, sottolineando il fatto che, nonostante una previsione normativa piuttosto datata, la Regione non abbia proceduto con la riorganizzazione e non abbia, quindi, potuto pagare le indennità delle PPO per il tramite delle risorse di bilancio, facendo così crescere il salario di risultato a disposizione di tutto il personale.

Le scriventi organizzazioni sindacali lamentano il mancato riconoscimento agli autisti delle auto blu dell'indennità prevista per la disponibilità da loro resa al di fuori dell'orario di lavoro e dei turni di reperibilità.

Il Savt FP evidenzia, in condivisione con la FP CGIL, come l'Amministrazione non abbia accolto la proposta fatta di riconoscere un'indennità anche ai dipendenti delle Istituzioni scolastiche laddove la dotazione organica non fosse allineata con le previsioni delle D.G.R.

Si invita l'Amministrazione, per il futuro, a rivedere il sistema di valutazione della performance riducendo il differenziale tra i vari moltiplicatori applicati per categoria nel rispetto della produttività di ogni lavoratore.

Per le OO.SS.
Mauro Cretier

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a cursive 'C' and a long horizontal stroke.



Nota a verbale. AtsO 21/12/2022

Le scriventi Organizzazioni Sindacali NON sottoscrivono il presente accordo relativo al Fondo Unico Aziendale in quanto non condividono le modalità con cui vengono esclusi dei lavoratori dalla distribuzione del fondo unico aziendale non tenendo conto della loro disponibilità e specificità (come ad esempio gli autisti di auto blu).

Le Scriventi ribadiscono l'importanza che la disciplina del FUA, materia contrattuale, debba rimanere in capo al contratto di lavoro, e soprattutto con il rinnovo del contratto del comparto unico dovrà essere meglio disciplinato in maniera da garantire una adeguata retribuzione e ad evitare discriminazioni e disparità di trattamento tra i lavoratori dei vari enti indipendentemente dalla posizione e categoria di appartenenza.

Ribadiscono la non appropriatezza delle continue intromissioni legislative in materia contrattuale che creano disparità di trattamento tra i vari enti del Comparto Unico Regionale.

Per le scriventi è fondamentale valorizzare in maniera adeguata tutte le figure professionali riconoscendo una appropriata remunerazione per l'attività resa ma soprattutto per la loro professionalità e le responsabilità che vengono loro assegnate.

Cisl Fp Jean Dondeynaz

Chiara Pasqualotto

Uil Fpl Ramira Bizzotto

PAU Nicola